



Il Sindacato degli Infermieri Italiani
Via Carlo Conti Rossini, 26 – 00147 Roma
TeleFax 06 5123395 Numero Verde : 800 95 95 29
Indirizzi internet: www.nursingup.it (con accesso ai siti regionali)
[email: info@nursingup.it](mailto:info@nursingup.it)

Roma, 13 luglio 2011

**AI DIRIGENTI SINDACALI DI TUTTI I LIVELLI OPERATIVI
E, PER LORO TRAMITE, AGLI ASSOCIATI**

RAZIONALE RIASSUNTIVO PER I DIRIGENTI SINDACALI

ART. 16 COMMA 9 DEL D.L. 98/2011 SULLE ASSENZE PER MALATTIA D.L. 98/2001

Come si è avuto modo di anticipare alcuni giorni or sono, le novità introdotte dal d.l. 98/2011 (manovra economica 2011) riguardano anche la materia dei controlli delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti.

Le nuove disposizioni (comma 9 dell'art. 16 del D.L. 98/2011) , modificano le modalità operative di controllo delle assenze, finalizzate a contrastare e prevenire l'assenteismo.

TESTO DELL' ART. 16 COMMA 9 DEL D.L. 98/2011 SULLE ASSENZE PER MALATTIA

Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:

"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire

l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

Razionale delle principali innovazioni introdotte dalle nuove norme :

- **Viene eliminata l'obbligatorietà di disporre la visita fiscale "in ogni caso"**

- **L'obbligo di richiedere il controllo sin dal primo giorno vale ora " solo nel caso in cui l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative" .**

- **Sono le Pubbliche Amministrazioni che devono , nel disporre il controllo,** "valutare la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita" .

- **E' confermata la formalità del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica per disciplinare le fasce orarie di reperibilità** entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità .

- **Viene prevista** la necessità di una **preventiva comunicazione all'Amministrazione** per l'ipotesi in cui il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi , che devono essere documentati " nel caso in cui l'Amministrazione lo richieda " .

- **Viene introdotta una vecchia conoscenza già conosciuta in passato come "assenza temporanea per malattia" o forse , almeno oggi , sarebbe più utile definirlo "permesso momentaneo per ragioni di malattia" . Le nuove regole prevedono infatti che laddove l'assenza per malattia (non viene definita la durata) si verifichi** per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ,sarà necessario giustificare l'assenza con una specifica attestazione , che potrà essere rilasciata da qualunque medico o struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

- **Da ultimo, le nuove norme valgono anche per il personale in regime di diritto pubblico** (magistrati, personale militare , di polizia di Stato ed al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia).

Il Presidente

Dott Antonio De Palma